

REGIONE TOSCANA

Prot. 9374

Firenze,

Al Sindaco del Comune di

Piombino

Al Dipartimento Assetto del Territorio
S E D E

OGGETTO: Comune di Piombino
Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni
Variante al Piano Regolatore Generale

Si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. 9374 del 17.8.84 divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 10.2.1953 n. 62 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale adottata da Codesto Comune con deliberazione n. 1105 del 8.10.1982

Ai sensi della legge regionale 16.5.1975 n. 41 questa Regione ha provveduto alla pubblicazione per estratto del suddetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Si trasmettono per il deposito presso la Segreteria di codesto Comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, copia conforme degli atti che della stessa formano parte integrante.

Copia della delibera suddetta e degli elaborati della variante, debitamente vistati, vengono trasmessi al Dipartimento Assetto del Territorio per gli usi di competenza.

L'originale approvato rimane depositato agli atti della Giunta Regionale.

IL PRESIDENTE

Benelet-

REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 9374 DEL 17.9.1984

OGGETTO:

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive
modificazioni
Legge regionale 3.7.1972 n. 17
Comune di PIOMBINO
Variante P.R.G. Piano di Recupero
fabbricato rurale e fondo a-
gricolo in loc. Pianacce

DETERMINAZIONI

ALLEGATI:

COMPONENTI LA GIUNTA:

PRESENTI: PRESIDENTE: BONIFAZI SEGRETARIO: MAYER

Beneforti, Teroni, Vestri, Meiattini,
Benigni.

ASSENTI: Bartolini, Galeotti, Federigi,
Biondi.

E' RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE SUL B.U. DELLA REGIONE
TOSCANA per estratto per intero

Trasmessa, per l'esecuzione, ai seguenti Uffici e Dipartimenti:

- UFFICIO GABINETTO
- FINANZE E BILANCIO
- AFFARI GENERALI E PERSONALE
- PROGRAMMAZIONE
- S.E.D.D.
- AFFARI GIURIDICI E LEGALI
- AGRICOLTURA E FORESTE
- ASSETTO DEL TERRITORIO
- ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E COMMERCIO
- SICUREZZA SOCIALE
- ISTRUZIONE E CULTURA

D' ORDINE DEL SEGRETARIO

10 OTT. 1984

Firenze.

Deliberazione MERAMENTE ESECUTIVA
(art. 45 L. 10.2.53 n. 62)

Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
trasmessa alla C.C.A.R. il
(art. 49 L. 10.2.53 n. 62)

CHIARIMENTI richiesti dalla C.C.A.R.

con decisione n. del

CONTRODEDUZIONI trasmesse alla C.C.A.R. il
con lettera con delib.ne n. del

Deliberazione resa esecutiva dalla C.C.A.R.

con decisione n. 10068 del 5-10-84
(artt. 45 e 49 L. 10.2.53 n. 62)

Deliberazione resa esecutiva per decorrenza dei
termini il (art. 45 L. 10.2.53 n. 62)

Deliberazione annullata dalla C.C.A.R.

con decisione n. del

D' ORDINE DEL SEGRETARIO

Firenze.

10 OTT. 1984

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 3.7.1972 n. 17;
VISTA la legge 28.1.1977 n. 60;
VISTA la legge regionale 19.2.1979 n. 10;
VISTA la legge regionale 21.5.1980 n. 59;
VISTI i DD.MM. 1 e 2.4.1968 n. 1404 e n. 1444;

VISTO il P.R.G. del Comune di Piombino approvato con delibera di G.R.
n. 6068 del 3.10.1973;

VISTA la deliberazione consiliare n. 1105 dell'8.10.1982 con la quale il Comune di Piombino ha adottato, ai sensi degli artt. 6 e 11, comma IV, della L.R. 21.5.1980 n. 59, una variante al P.R.G. vigente, contestualmente al Piano di recupero per individuare, come zona di recupero l'area di competenza di un edificio agricolo con annessi e di altra area agricola inedificata, e quale variante al P.R.G., la destinazione in zona F2C per attrezzature civili, militari e religiose regolamentate dall'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G., in loc. Pianacce;

ESAMINATI gli atti e constatata la regolarità seguita nell'adozione e pubblicazione degli stessi, durante la quale non sono state presentate osservazioni;

VISTO il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali-espresso nella seduta dell'11.7.1984, alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

RITENUTO, secondo il suddetto parere, che la variante sia meritevole di approvazione con lo stralcio, dal piano di recupero, dell'area agricola non di competenza dell'edificio e con lo stralcio degli artt. 6, 7, 8, delle N.T.A. del piano di recupero anzidetto, per i motivi di cui al parere medesimo, al quale si rimanda;

A VOTI unanimi:

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al P.R.G. del Comune di Piombino adottata con deliberazione n. 1105 dell'8.10.1982 contestualmente al piano di recupero dell'area di un fabbricato agricolo con annessi in loc. Pianacce ai sensi degli artt. 6 e 11 della L.R. 59/80, con gli stralci di cui in narrativa;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- Tav. 1 - P.R.G. vigente, variante al P.R.G., planimetria catastale in scala 1/10.000-1/4000
- Tav. 2 - Rilievo in scala 1/50
- Tav. 3 - Progetto in scala 1/1000-1/200.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.TO MAYER

F.TO BONIFAZI

**REGIONE
TOSCANA**
**GIUNTA
REGIONALE**
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CO SERVATO AGLI ATT
DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA. AD US. AMMINISTRATIVO.
D' ORDINE DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

CS/cmc

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

Seduta del 11.7.1984

O G G E T T O


Comune di PIOMBINO (Livorno)
Variante al P.R.G. Piano di Recupero (Loc. Pianacce)
Delibera C.C. n.1105 del 8.10.1982, esecutiva.


L A S E Z I O N E

PREMESSO che il Comune di Piombino (LI) è dotato di P.R.G. approvato da G.R. il 3.10.1973 con del. 6068;
VISTO che con la delibera di C.C. di cui all'oggetto il detto Comune ha adottato la variante più piano di recupero di cui all'oggetto stesso, così come dettagliatamente descritto nella allegata relazione istruttoria predisposta a cura del Dipartimento Assetto del Territorio;
VISTI e considerati i rilievi e le valutazioni in essa relazione svolte per quanto attiene agli elementi qualitativi e quantitativi che contraddistinguono la variante più il piano di recupero, di cui trattasi;
RITENUTO di condividerne i contenuti e la sostanza e che, pertanto, gli interventi debbono essere limitati al solo ampliamento dell'immobile esistente così come indicato alla tav.3 di progetto del Piano di recupero allegato, dovendosi - di conseguenza - stralciare gli artt. 6-7-8 delle norme di attuazione dell'anzidetto Piano di recupero;
PRESO ATTO della correttezza formale e procedurale degli atti tecnico-amministrativi allegati;
VISTO che non sono state presentate osservazioni di sorta,

E' D E L P A R E R E

che la variante al PRG del Comune di Piombino (Livorno) adottata con delibera di C.C. n.1105 del 8.10.1982 possa essere approvata nei termini di legge, con gli stralci di cui in narrativa.

IL SEGRETARIO
(Avv. Aldo Plastina)


IL PRESIDENTE
(Ass. Giuliano Benoforti)


REGIONE TOSCANA

D.TO ASSETTO DEL TERRITORIO
GESTIONE TECNICA DELLE PRATICHE
URBANISTICHE E ISTRUTTORIA DEGLI
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Firenze, li

26 GIU. 1984

Alla Commissione Regionale
Tecnica Amministrativa

OGGETTO: Comune di Piombino (LI). P.d.R. di iniziativa comunale e contestuale adozione di variante al P.R.G. relativi ad un fabbricato rurale e fondo agricolo in località Pianacce (L. 457/78 e L.R. 59/80) ed individuazione della zona di Recupero ai sensi dell'art. 8 L.R. 59/80.

PREMESSA

Il Comune di Piombino è dotato di P.R.G. approvato con delibera della G.R. n. 6068 del 3.10.1973. Con delibera n. 1105 dell'8.10.1982 il C.C. ha adottato il P.d.R. con contestuale variante ed individuazione di zona di recupero, di cui all'oggetto. A tale atto non sono state presentate osservazioni.

Contenuto del P.d.R.

Esso si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Preventivo di spesa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tavola n. 1 planimetria catastale (scala 1:10000 - scala 1:4000)
- Tavola n. 2 rilievo scala 1:50
- Tavola n. 3 progetto scala 1:200 - scala 1:1000.

Per l'edificio oggetto del P.d.R., di proprietà dell'ET.SAF. in quanto facente parte dei poderi dell'Ente Maremma, è prevista la ristrutturazione e l'ampliamento destinando l'immobile e il terreno circostante (circa 10 Ha) a zona F2 C "per attrezzature civili, militari e religiose", regolamentata dall'art. 43 delle N.N.T.T.A. del P.R.G. Tale intervento è finalizzato alla costituzione della Cooperativa per il Recupero dei tossico - dipendenti.

Per il fabbricato rurale esistente, composto da piano terra con stalla, magazzino, e vano carraio, piano primo, 3 vani + servizio ad uso abitazione - è prevista nel piano di recupero il raddoppio della superficie, mentre per il fondo annesso, pianeggiante, seminativo, non irriguo è prevista la destinazione d'uso agricola ad opera della comunità cooperativa.

Dall'esame degli elaborati e a seguito del sopralluogo effettuato si rileva quanto segue:

- 1) Gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato rurale - considerata l'inesistenza di valori architettonici, storici o tipologici e la destinazione a residenza assistita - possono essere ammessi, così come la nuova classificazione F2 C, (data la funzione sociale dell'intervento) limitatamente però all'immobile ed alla sua area di pertinenza.
- 2) L'area agricola esterna all'edificio oggetto del piano di recupero non può essere assoggettabile al piano di recupero stesso, non rivestendo i requisiti per essere definita zona di degrado fisico e socio economico, così come già espresso nel parere della C.R.T.A. per il piano di recupero in località Montecaselli.
- 3) Non sembra ammissibile l'articolo n. 6 delle Norme tecniche in quanto, al contrario di quanto affermato all'ultimo comma dell'art. 3, definisce che le indicazioni per gli ingombri planimetrici dell'area destinata a sede di comunità cooperativa e dell'ampliamento del fabbricato esistente sono indicative, lasciando alla discrezionalità del Sindaco rilasciare concessioni a progetti edilizi che comportino modifiche agli ingombri planimetrici.
- 4) Da integrare, inoltre, l'art. 7 poichè, per quanto già indicato al punto n. 2 della presente relazione, valgono i disposti della Legge Regionale 10/79.

Il funzionario incaricato
Arch. Roberta Bencini

R. Bencini